**Istituto Istruzione Superiore** *"Ettore Majorana"*
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

*Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate–Liceo Artistico ind. Grafica – ITI ind. Elettronica ed Elettrotecnica–Informatica e Telecomunicazioni*
☏ 0362502149 – 0362505002
*Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155* - e-mail: mbis06200q@istruzione.it pec: mbis06200q@pec.istruzione.it
sito: https://www.iismajorana.edu.it

Prot. n.: (come da segnatura)

Cesano Maderno, 16 ottobre 2026

*Ad Amministrazione Trasparente/*
Bandi di gara e contratti/
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/
Verbali delle commissioni di gara

Al DSGA per quanto di sua competenza

Agli Atti d'Istituto

**OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE PROPOSTE PERVENUTE RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI PROT. 7050 DEL 12/06/2026.**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che impone alle P.A. di esperire un bando interno prima di rivolgersi a consulenze esterne, e successive modifiche e integrazioni ;

**VISTO** il Decreto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, e, in particolare, l'art. 44 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'ampliamento dell'Offerta Formativa;

**TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;



Firmato digitalmente da Tiziana Mezzi

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** in particolare l'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, che prevede che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

**VISTO** in particolare, l'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5- quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

**VISTO** in particolare, l'art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle funzioni e ai poteri in capo ai dirigenti delle istituzioni scolastiche in merito alla gestione delle risorse umane e strumentali delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il Decreto Legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

**VISTO** l'articolo 2222 del Codice Civile, riportante disposizioni in merito ai contratti d'opera, poiché esplicita che "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV";

**VISTO** l'articolo 40 comma 1 della legge 449/1997 che consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** l'articolo 32 del Decreto Legge 223/2006 che consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di



Firmato digitalmente da Tiziana Mezzi

lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata e a condizione che sia stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare per i compiti affidati a terzi risorse umane interne all'istituzione;

**VISTA** la Nota Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) 11 marzo 2008, n. 2, sulla "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";

**VISTA** la Nota Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 0034815 del 2 agosto 2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

**VISTO** il Regolamento per le attività negoziali, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture dell'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/03/2019 con delibera n. 13 e aggiornato con delibera n. 55 il 25 maggio 2022;

**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto scolastico;

**VISTO** il Programma Annuale relativo all'E.F. 2026;

**CONSIDERATO** l'articolo 4, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che recita che "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

**CONSIDERATO** il Progetto d'Istituto, finalizzato al benessere scolastico e al supporto psicologico delle alunne e degli alunni, che risulta in continuità con le progettualità e attività dell'Istituto;

**RILEVATA** la necessità di garantire il percorso di benessere scolastico e di supporto psicologico secondo l'impostazione dell'istituto;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere all'individuazione di n. 01 esperto esterno cui conferire contratto di prestazione d'opera per la realizzazione delle attività sotto elencate;

**VISTO** Il Protocollo d'Intesa tra MI e CNOP prot.m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro.R.000000.16- 10-2020 con cui il Ministero ritiene, tra l'altro, necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico;

**RITENUTO** necessario predisporre un servizio di assistenza psicologica rivolto a studentesse, studenti e famiglie, per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici;

**RITENUTO** di dovere avviare azioni volte al supporto di docenti, genitori, studentesse studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti il benessere psico-fisico.;

**VISTO** l'avviso di selezione pubblico prot. 7050 del 12/06/2026;

**VISTO** il verbale traslativo alla selezione, prot. n°8536 del 22/08/2026;

**VISTA** l'aggiudicazione provvisoria prot. 8746 del 01/09/2026;

**CONSIDERATO** che è trascorso il termine ultimo di 7 giorni dall'aggiudicazione provvisoria per presentare eventuali ricorsi previsto dall'art. 8.

**CONSIDERATO** che non sono pervenute istanze di ricorso;

**DETERMINA**

- di assegnare alla dottoressa Missaglia Stefania l'incarico annuale per il servizio di "Supporto psicologico e benessere a scuola", come previsto dall'avviso di selezione prot. n. 7050 del 12/06/2026, e di dare corso alla stipula del contratto di prestazione d'opera come da seguente prospetto:



Firmato digitalmente da Tiziana Mezzi

| Attività | Esperta incaricata | Compenso Lordo Stato |
|---|---|---|
| **Sportello psicologico e attività connesse al benessere a scuola** | MISSAGLIA Stefania | € 4.000,00<br>(per max 100 ore di prestazione lavorativa) |

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Istituzione scolastica www.iismajorana.edu.it in *Albo Pretorio* e in *Amministrazione Trasparente*.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**
Dott.ssa Tiziana Mezzi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e norme collegate)



Firmato digitalmente da Tiziana Mezzi